

Emanato con D.R. 11966 del 20.02.2001

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA

Art. 1 (La Facoltà)

La Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Verona comprende:

- a) il Corso di laurea in Giurisprudenza, di durata quadriennale, e conferisce il Diploma di laurea in Giurisprudenza;
- b) le Scuole di Specializzazione per le professioni legali e di diritto regionale e degli enti locali, di durata biennale;
- c) il Master in diritto internazionale avanzato, di durata annuale.

La Facoltà partecipa inoltre, con le Facoltà di Medicina e Chirurgia e di Economia, al Master in organizzazione e gestione sanitaria.

Art. 2 (Ordinamento didattico)

Il Corso di laurea in Giurisprudenza, che ha unità di indirizzo, si articola in 26 annualità di insegnamento, di cui 20 fondamentali, obbligatorie per lo studente e 6 complementari, a scelta dello studente fra quelle attivate dalla Facoltà e comunque secondo le norme concernenti i piani di studio.

Tutti gli insegnamenti hanno durata annuale e possono articolarsi, a seguito di deliberazione del Consiglio di Facoltà, in due moduli semestrali con distinta denominazione.

Art. 3 (Insegnamenti fondamentali)

Le discipline fondamentali per il conseguimento del diploma di laurea in Giurisprudenza, sono le seguenti 20, così distribuite nei quattro anni di corso:

I Anno:

1. Diritto costituzionale (N08X);
2. Filosofia del diritto (N20X);
3. Istituzioni di diritto privato (N01X);
4. Istituzioni di diritto romano (N18X);
5. Istituzioni di economia (P01A).

II Anno:

1. Diritto amministrativo I (Fonti, organizzazione e pubblico impiego) (N10X);
2. Diritto del lavoro (N07X)
3. Diritto internazionale (pubblico e privato) (N14X);
4. Diritto penale I (parte generale) (N17X);
5. Storia del diritto italiano (N19X);
6. Diritto commerciale (N04X).

III Anno:

1. Diritto amministrativo II (Compiti della pubblica amministrazione atti e procedimenti) (N10X);

2. Diritto civile I (Persone, famiglia, proprietà, successioni) (N01X);
3. Diritto delle Comunità Europee (N14X);
4. Diritto penale II (Parti speciali) (N17X);
5. Diritto processuale civile (N15X).

IV Anno:

1. Diritto privato comparato (N14X) o Diritto pubblico comparato (N11X);
2. Diritto civile II (Obbligazioni e contratti, tutela dei diritti) (N01X);
3. Diritto processuale amministrativo (N10X);
4. Diritto processuale penale (N16X).

Art. 4
(Insegnamenti complementari)

Lo studente dovrà scegliere altre 6 discipline, preferibilmente fra quelle attivate dalla Facoltà, con la seguente distribuzione nei quattro anni di corso: una al primo anno, due al secondo, due al terzo, una al quarto.

Le discipline che la Facoltà deve necessariamente attivare sono:

- Diritto ecclesiastico (N12X);
- Diritto tributario (N13X).

Le altre discipline attivabili sono le seguenti:

- Contabilità di stato (N10X);
- Diritto agrario (N03X);
- Diritto Amministrativo III (N10X)
- Diritto amministrativo comparato (N11X);
- Diritto anglo-americano (N02X);
- Diritto bancario (N05X);
- Diritto canonico (N12X)
- Diritto commerciale (N18X);
- Diritto comune (N19X);
- Diritto romano (Ordinamenti di tradizione romanistica) (N18X)
- Diritto comparato del lavoro (N07X)
- Diritto costituzionale comparato (N11X);
- Diritto degli enti locali (N10X);
- Diritto degli scambi internazionali (N14X);
- Diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia (N10X);
- Diritto dei Paesi di lingua tedesca (N02X);
- Diritto dell'arbitrato interno e internazionale (N15X);
- Diritto della esecuzione penale (N16X);
- Diritto della navigazione (N06X);
- Diritto della sicurezza sociale (N07X);
- Diritto del mercato finanziario (N05X);
- Diritto fallimentare (N04X), (N15X);
- Diritto industriale (N04X);
- Diritto internazionale privato e processuale (N14X);
- Diritto parlamentare (N08X);
- Diritto penale comparato (N17X);
- Diritto penale dell'economia (N17X);
- Diritto penale militare (N17X);
- Diritto penale romano (N18X);

- Diritto penitenziario (N16X);
- Diritto processuale comunitario (N15X), (N14X);
- Diritto processuale generale (N15X);
- Diritto pubblico dell'economia (N05X);
- Diritto pubblico generale (N09X);
- Diritto regionale (N09X);
- Diritto romano (N18X);
- Diritto urbanistico (N10X);
- Economia aziendale (P02A);
- Economia sanitaria (P01B)
- Giustizia costituzionale (N08X);
- Informatica giuridica (N20X);
- Legislazione dei beni culturali (N10X);
- Legislazione minorile (N17X);
- Lingua francese (L16B);
- Lingua inglese (L18C);
- Lingua tedesca (L19D);
- Logica giuridica (N20X);
- Medicina legale (F22B);
- Metodologia della scienza giuridica (N20X);
- Organizzazione Internazionale (N14X);
- Politica economica internazionale (P01G);
- Relazioni industriali (N07X);
- Scienza delle finanze (P01C);
- Sistemi economici comparati (P01B);
- Sistemi fiscali comparati (N13X), (P01C);
- Storia del diritto romano (N18X);
- Storia delle codificazioni moderne (N19X);
- Storia delle dottrine politiche (Q01B);
- Storia del pensiero giuridico moderno (N19X).

Art. 5 (Propedeuticità degli insegnamenti)

L'esame nelle materie seguenti potrà essere sostenuto solo se si è superato quello nelle materie indicate (fra parentesi) a fianco di ciascuna di esse:

- Diritto amministrativo I (Diritto costituzionale);
- Diritto amministrativo II (Istituzioni di diritto privato, Diritto amministrativo I);
- Diritto civile I (Istituzioni di diritto privato, Istituzioni di diritto romano);
- Diritto civile II (Diritto civile I);
- Diritto commerciale (Istituzioni di diritto privato);
- Diritto delle comunità europee (Istituzioni di diritto privato, Diritto internazionale);
- Diritto del lavoro (Istituzioni di diritto privato, Diritto costituzionale);
- Diritto internazionale (Istituzioni di diritto privato, Diritto costituzionale);
- Diritto penale I (Diritto costituzionale);
- Diritto penale II (Diritto penale I);
- Diritto privato comparato (Istituzioni di diritto privato, Istituzioni di diritto romano);
- Diritto processuale amministrativo (Diritto amministrativo II);
- Diritto processuale civile (Istituzioni di diritto privato);

- Diritto processuale penale (Diritto penale II);
- Diritto pubblico comparato (Diritto costituzionale)
- Storia del diritto italiano (Istituzioni di diritto romano).

Insegnamenti complementari:

- Contabilità di Stato (Diritto amministrativo II);
- Diritto agrario (Istituzioni di diritto privato);
- Diritto amministrativo III (Diritto amministrativo I);
- Diritto amministrativo comparato (Diritto amministrativo II);
- Diritto anglo-americano (Istituzioni di diritto privato, Diritto costituzionale);
- Diritto bancario (Diritto commerciale);
- Diritto commerciale romano (Istituzioni di diritto romano);
- Diritto comparato del lavoro (Diritto del lavoro);
- Diritto comune (Istituzioni di diritto romano);
- Diritto costituzionale comparato (Diritto costituzionale);
- Diritto ecclesiastico (Diritto costituzionale);
- Diritto degli enti locali (Diritto amministrativo I);
- Diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia (Diritto amministrativo II);
- Diritto dei Paesi di lingua tedesca (Istituzioni di diritto privato, Diritto costituzionale);
- Diritto della navigazione (Istituzioni di diritto privato);
- Diritto della sicurezza sociale (Istituzioni di diritto privato e diritto costituzionale);
- Diritto dell'arbitrato interno e internazionale (Diritto processuale civile);
- Diritto della esecuzione penale (Diritto Penale I e II e diritto processuale penale);
- Diritto del mercato finanziario (Diritto commerciale);
- Diritto fallimentare (Diritto commerciale, Diritto processuale civile);
- Diritto industriale (Istituzioni di diritto privato);
- Diritto internazionale privato e processuale (Diritto internazionale);
- Diritto parlamentare (Diritto costituzionale);
- Diritto penale comparato (Diritto penale II);
- Diritto penale dell'economia (Diritto penale II);
- Diritto penale militare (Diritto penale II);
- Diritto penale romano (Istituzioni di diritto romano);
- Diritto penitenziario (Diritto penale I e diritto penale II e diritto processuale penale)
- Diritto processuale comunitario (Diritto delle comunità europee);
- Diritto pubblico dell'economia (Diritto costituzionale);
- Diritto regionale (Diritto costituzionale);
- Diritto romano (Ordinamenti di tradizione romanistica) (Istituzioni di diritto romano);
- Diritto tributario (Diritto costituzionale);
- Diritto urbanistico (Diritto amministrativo II);
- Economia aziendale;
- Economia sanitaria (Istituzioni di economia);
- Giustizia costituzionale (Diritto costituzionale);
- Legislazione dei beni culturali (Diritto amministrativo I);
- Legislazione minorile (Diritto penale I);
- Logica giuridica (Filosofia del diritto)
- Organizzazione internazionale (Diritto internazionale)
- Politica economica internazionale (Istituzioni di economia)
- Relazioni industriali (Istituzioni di diritto privato e diritto costituzionale)
- Scienza delle finanze (Istituzioni di economia);
- Sistemi economici comparati (Istituzioni di economia)

- Sistemi fiscali comparati (Diritto tributario);
- Storia delle codificazioni moderne (Storia del diritto italiano)

Art. 6 **(Variazioni al piano degli studi)**

Lo studente che intende seguire un corso complementare relativo ad una disciplina non attivata nel Corso di laurea, ma impartita in corsi di laurea dello stesso o di altri Atenei, deve presentare domanda alla Segreteria studenti entro il 31 agosto di ciascun anno.

La domanda viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Facoltà, il quale dovrà valutarne la congruenza rispetto alla formazione culturale e professionale del giurista e assicurarsi l'assenso della Facoltà e del docente interessato. La decisione dovrà essere adottata e comunicata allo studente prima dell'inizio delle lezioni.

La procedura di cui ai precedenti comma 1 e 2 deve essere seguita anche, salvo il diverso termine del 31 marzo di ciascun anno, qualora lo studente intenda seguire studi presso una Università o Istituto di istruzione universitaria di uno Stato estero, nell'ambito di programmi internazionali o di accordi fra la Facoltà e le corrispondenti strutture didattiche straniere. In questa ipotesi, nella quale non è necessario l'assenso della Facoltà e dei docenti interessati, lo studente:

- a) ottiene il riconoscimento degli esami complementari superati con le denominazioni proprie della struttura didattica straniera ed il voto di questa convertito in trentesimi;
- b) ottiene il riconoscimento anche di esami fondamentali, sottoponendosi alla integrazione prevista dalla Facoltà per ciascuno di essi e conseguendo una valutazione complessiva che tenga conto anche di tale integrazione.

Lo studente che segua il corso e superi l'esame di una disciplina insegnata nella Facoltà in lingua straniera si intende che abbia superato anche l'esame della lingua corrispondente, riportando la stessa valutazione.

Art. 7 **(Iscrizione ai corsi)**

I titoli di ammissione al Corso di laurea sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti.

Gli iscritti al primo anno di corso devono sottoporsi ad un test di autovalutazione ed orientamento i cui contenuti sono fissati annualmente dal Consiglio di Facoltà.

Gli studenti che abbiano conseguito un voto di maturità compreso fra 52/60mi e 60/60mi sono esentati dal test.

L'iscrizione agli anni successivi, compresi quelli fuori corso, avviene su domanda per gli studenti che sono stati già iscritti all'anno rispettivamente precedente presso la stessa Facoltà.

I trasferimenti da altre Facoltà o da altre Università sono ammessi fino al primo anno dopo il quarto anno di corso.

Gli studenti che chiedono il trasferimento debbono aver superato per ciascun anno al quale siano stati iscritti quattro esami di cui tre fondamentali fra quelli previsti dal piano degli studi della Facoltà.

Il Consiglio di Facoltà stabilisce i criteri per la convalida degli esami già sostenuti: il voto riportato negli esami che sono fondamentali nella Facoltà di Giurisprudenza, e per i quali venga riconosciuta la necessità di integrazione, risulta dalla media del voto riportato nell'esame con quello conseguito nella integrazione.

Art. 8 **(Attività didattica)**

L'anno accademico inizia il 1 ottobre e termina il 30 settembre. I periodi di lezione sono due: il primo, dalla terza settimana di ottobre alla terza settimana di dicembre, il secondo dalla terza settimana di febbraio all'ultima settimana di aprile. Nei periodi dedicati alle lezioni non si possono svolgere esami o accertamenti parziali di profitto.

Tutti gli insegnamenti impartiti nel Corso di laurea si svolgono attraverso lezioni, seminari ed esercitazioni.

Le lezioni sono tenute in tre ore settimanali collocate in almeno due giorni distinti della settimana, secondo l'orario approvato dal Consiglio di Facoltà entro il mese di settembre e immediatamente comunicato agli studenti mediante affissione all'albo.

Nella predisposizione dell'orario si terrà conto dell'esigenza che sia assicurata agli studenti una adeguata ripartizione dei tempi di frequenza e di studio.

Le lezioni possono essere integrate da seminari e da esercitazioni, che sono fissate dal docente ufficiale della materia, previa verifica della compatibilità con il calendario orario delle attività didattiche della Facoltà.

Ciascun titolare di insegnamento è tenuto a svolgere personalmente le lezioni e ad annotarle nell'apposito registro, indicando data e ora dell'attività svolta ed apponendo la sua firma. Al termine del corso, il registro deve essere consegnato alla struttura didattica.

In caso di assenza, il docente deve avvertire tempestivamente la struttura didattica e comunicare, al più presto, il giorno e l'ora nei quali la lezione sarà recuperata.

Art. 9 **(Esami di profitto)**

Gli esami di profitto si tengono in tre sessioni, estiva, autunnale ed invernale: la sessione estiva, nella quale sono previsti tre appelli per ciascun esame, va dalla seconda settimana di maggio alla prima settimana di luglio; la sessione autunnale, che prevede due appelli, va dalla seconda settimana di settembre alla seconda settimana di ottobre; la sessione invernale, che prevede due appelli, va dalla seconda settimana di gennaio alla seconda settimana di febbraio. Le date degli esami possono essere variate, ma non anticipate, solo con l'autorizzazione del Preside e garantendo ampia informazione agli studenti.

Ciascuno dei 26 insegnamenti previsti nel piano didattico si conclude con un esame, che lo studente sostiene, negli appelli previsti dal calendario accademico della Facoltà, alla presenza di una Commissione, composta del docente ufficiale dell'insegnamento, che la presiede e da almeno un altro professore, o ricercatore, o cultore della materia.

Qualora la Commissione sia composta dal Presidente e da due o più componenti, può articolarsi in sottocommissioni costituite dal Presidente e da un componente. Il Preside procede alla nomina all'inizio di ogni anno accademico, indicando i componenti supplenti.

La Commissione formula il proprio giudizio attraverso un voto espresso in trentesimi. Per l'approvazione dell'esame occorre un minimo di 18 fino ad un massimo di 30, cui può essere aggiunta anche la lode.

L'esame può svolgersi in una unica prova come colloquio. Eventuali prove scritte devono avere il solo valore di elementi di valutazione e non quello di preclusione del colloquio. Le prove orali di esame sono pubbliche.

Non esiste numero massimo di esami di profitto che lo studente può sostenere nelle singole sessioni.

Lo studente che si sia ritirato dall'esame può ripresentarsi all'appello successivo.

I verbali di esame devono essere trasmessi alla Segreteria studenti subito dopo la chiusura dell'appello.

Art. 10
(Ricevimento studenti)

Durante i periodi dedicati alle lezioni e agli esami, i docenti sono tenuti ad assicurare un minimo di due ore settimanali per il ricevimento degli studenti, secondo un calendario predisposto annualmente, entro il 30 settembre, approvato dal Preside e comunicato agli studenti mediante affissione all'albo.

Art. 11
(Esame di laurea)

Il corso di studi dello studente, che abbia superato tutti gli esami prescritti, si conclude con un esame di laurea, il quale consiste nella discussione di una tesi scritta, preparata dallo studente su un tema rientrante in una delle discipline del piano di studi seguito. La tesi si distingue in compilativa e di ricerca.

Il docente ufficiale della materia assegna l'oggetto della tesi compilativa e di ricerca rispettivamente almeno quattro e sei mesi prima della data di inizio della sessione in cui si sostiene l'esame di laurea. A tal fine lo studente deve depositare in Segreteria studenti, entro il termine predetto, apposito modulo, contenente l'indicazione del tema, sottoscritto dal docente. Il Preside nomina, almeno un mese prima della discussione, un correlatore della tesi, su proposta del relatore.

L'esame di laurea si svolge alla presenza di un'apposita Commissione, nominata dal Preside della Facoltà, composta di almeno sette componenti, di cui almeno cinque docenti di ruolo, e presieduta dal docente di prima fascia con maggiore anzianità di servizio.

La Commissione formula un giudizio espresso in voti 110/110. I punti disponibili sono al massimo 7 per le tesi di ricerca e al massimo 3 per quelle compilative. La lode può essere riconosciuta, con voto unanime, solo al candidato che si presenta con una media da 103 su 110 e che ottiene il massimo punteggio.

Le sessioni di laurea sono tre e si svolgono, di regola, entro la fine di ciascuna delle sessioni degli esami di profitto; fra il secondo ed il terzo appello per la sessione estiva e fra il primo e il secondo della sessione autunnale e invernale.

Art. 12
(Lauree honoris causa)

La Facoltà di Giurisprudenza può annualmente proporre la concessione di non più di due lauree honoris causa a studiosi insigni e esponenti delle istituzioni pubbliche e private che si siano distinti particolarmente in attività scientifiche o in concrete realizzazioni e che abbiano avuto, con la Facoltà stessa, un significativo collegamento.

La laurea è consegnata solennemente dal Rettore, alla presenza dei Presidi delle altre Facoltà, del Senato Accademico e del corpo accademico della Facoltà.

Art. 13
(Guida dello studente)

Prima dell'inizio dell'anno accademico viene pubblicata, a cura del Preside della Facoltà, una Guida dello studente, contenente il presente Regolamento didattico in vigore, gli

insegnamenti impartiti dai vari docenti per ciascun anno di corso, con il relativo programma e l'indicazione dei libri di testo consigliati. La Guida viene distribuita agli studenti gratuitamente.

L'orario delle lezioni, l'orario di ricevimento degli studenti e ogni altra notizia utile relativa alle attività didattiche della Facoltà e delle sue strutture scientifiche sono affisse all'Albo della Facoltà (di cui all'articolo successivo) e inserite nel sito Web della Facoltà.

Art. 14

(Albo della Facoltà e diritto di accesso)

Viene istituito l'albo ufficiale della Facoltà, con apposita bacheca collocata opportunamente nell'androne di ingresso dell'edificio destinato a sede della Facoltà, per l'affissione di atti ufficiali e di eventuali altri documenti. Altre bacheche potranno essere aggiunte nei punti più opportuni per esporre avvisi e altre notizie utili.

E' garantito il diritto di accesso a qualsiasi documento, comprese le deliberazioni del Consiglio di Facoltà, secondo le disposizioni normative vigenti.

Art. 15

(Norme finali)

Il presente Regolamento è emanato ai sensi del Regolamento didattico di Ateneo.